

ABITAZIONE PRINCIPALE: NOVITÀ

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209 depositata il 13 ottobre 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina IMU in materia di abitazione principale di cui al previgente art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, nonché di quella attualmente vigente dell'art. 1, comma 741, lett. b), della L. n. 160/2019, nella parte in cui tali disposizioni riferiscono i requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale non solo al possessore dell'immobile, ma anche ai componenti del suo nucleo familiare.

Nella citata sentenza n. 209/2022, la Corte Costituzionale ha ritenuto che, “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”.

Viene dunque superato il concetto di “nucleo familiare” e l'esenzione per abitazione principale spetta sull'immobile nel quale sono contemporaneamente presenti i due requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale del proprietario. **In caso di due coniugi, possessori ognuno di un immobile (sito nel medesimo Comune o in Comuni diversi) nel quale vi abbiano stabilito ciascuno la propria residenza anagrafica e dimora abituale, per ciascuno di essi sarà pertanto possibile, in ragione delle conclusioni cui giunge la sentenza costituzionale in parola, godere dell'esenzione IMU ex art. 1 comma 740 della L. 160/2019 (o delle agevolazioni, aliquota ridotta e detrazione, di cui all'art. 1 commi 748 e 749 della L. 160/2019).**

Si evidenzia che la Corte Costituzionale ha precisato che dalla sentenza non discende in alcun modo la qualifica di “abitazione principale” anche per le “seconde case”, delle coppie unite in matrimonio o in unione civile. Ove queste abbiano la stessa dimora abituale (e quindi principale) l'esenzione spetta una sola volta.

Il Comune di Dovadola, si riserva la facoltà di verificare la veridicità della dimora abituale.